

**PROCEDURA SUI CRITERI QUALITATIVI E QUANTITATIVI AI FINI DELLA
VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA**

ai sensi dell'articolo 6-bis del Regolamento Euronext Growth Milan

Approvata dal Consiglio di Amministrazione di DBA Group S.p.A. in data 31 marzo 2025

PREMESSA

La gestione di DBA Group S.p.A. (la “**Società**” o “**DBA**”) è affidata ad un Consiglio di Amministrazione costituito da un numero di consiglieri determinato di volta in volta dall’assemblea ordinaria nei limiti previsti dallo statuto, di cui almeno uno, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “**TUF**”) così come richiamato dall’art. 147-ter comma 4 TUF.

Ai sensi dell’articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il “**Regolamento Euronext Growth Milan**”), il Consiglio di Amministrazione della Società:

- dopo la nomina di un amministratore che si qualifica indipendente e successivamente almeno una volta all’anno, valuta - sulla base delle informazioni fornite dall’interessato o a disposizione dell’emittente stesso - le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l’autonomia di giudizio di tale amministratore;
- in vista dell’effettuazione di tale valutazione, predefinisce, almeno all’inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell’indipendenza e li rende noti mediante comunicato;
- rende noto l’esito delle proprie valutazioni mediante comunicato.

Il presente documento illustra i criteri quantitativi e qualitativi approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società, per valutare l’indipendenza dell’amministratore interessato e, in particolare, la significatività dei rapporti, anche economici, in grado di compromettere l’indipendenza degli amministratori (i “**Criteri Quantitativi e Qualitativi**” o i “**Criteri**”).

Nella definizione dei suddetti Criteri, il Consiglio di Amministrazione ha, tra l’altro, tenuto conto delle raccomandazioni di cui al Codice di Corporate Governance delle società quotate adottato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020 (il “**Codice**”), e dei chiarimenti forniti nella raccolta “Q&A funzionali all’applicazione del Codice di Corporate Governance – edizione 2020” pubblicata sul sito internet del Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (le “**Q&A**”).

1. VALUTAZIONE DELL'INDIPENDENZA

L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e, comunque, con cadenza almeno annuale.

Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

- a) se è un azionista significativo di DBA, dove per “azionista significativo” – come previsto dal Regolamento Euronext Growth Milan – si intende un azionista titolare del 5% o più di una categoria di azioni Euronext Growth Milan (escluse le azioni proprie) ai sensi del regime per le partecipazioni rilevanti di cui al TUF. A tal fine si computano anche le azioni complessivamente conferite nel patto parasociale avente per oggetto l'esercizio del diritto di voto nell'emittente Euronext Growth Milan.
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - di un azionista significativo della Società;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
 - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
- e) se è stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

2. CRITERI QUANTITATIVI

2.1. Significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali

Con particolare riferimento ai criteri quantitativi, assumono rilievo i rapporti di natura commerciale, finanziaria o professionale che l'amministratore la cui indipendenza sia oggetto di valutazione (l'"Esponente") abbia, direttamente o indirettamente, in essere o abbia, direttamente o indirettamente, intrattenuto nell'esercizio nel corso del quale viene resa la dichiarazione di indipendenza ovvero nei tre esercizi precedenti rispetto alla data in cui viene resa la dichiarazione medesima (il "Periodo di Riferimento") con i seguenti soggetti (congiuntamente, i "Soggetti Rilevanti"):

- 1) la Società o le società da essa controllate, o i relativi amministratori esecutivi¹ o il *top management*²;
- 2) il soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, i relativi amministratori esecutivi o il *top management*.

Le sopra citate relazioni commerciali, finanziarie o professionali con i Soggetti Rilevanti sono da considerarsi di norma significative – e, pertanto, in grado di compromettere l'indipendenza dell'Amministratore – qualora superino le seguenti soglie:

- A) rapporti di natura commerciale o finanziaria tra Soggetti Rilevanti e imprese o enti di cui l'Esponente abbia il controllo o di cui sia un amministratore esecutivo:
 - (i) il 5% del fatturato annuo dell'impresa o dell'ente di cui l'Esponente abbia il controllo o di cui sia un amministratore esecutivo; e/o
 - (ii) il 5% dei costi annui sostenuti dal gruppo cui appartiene l'impresa o l'ente di cui l'Esponente abbia il controllo o di cui sia un amministratore esecutivo, che risultino riconducibili alla stessa tipologia di rapporti contrattuali;
- B) prestazioni professionali rese ai Soggetti Rilevanti dall'Esponente e/o da imprese o enti di cui l'Esponente abbia il controllo o di cui sia un amministratore esecutivo:
 - (i) il 10% del reddito annuo dell'Esponente quale persona fisica; e/o
 - (ii) il 10% del fatturato annuo dell'impresa o dell'ente di cui l'Esponente abbia il controllo o di cui sia un amministratore esecutivo ovvero dello studio professionale o della società di consulenza di cui egli sia partner; e/o
 - (iii) il 5% dei costi annui sostenuti dal gruppo cui appartiene l'impresa o l'ente di cui l'Esponente abbia il controllo o di cui sia un amministratore esecutivo che risultino riconducibili ad incarichi di natura simile.

¹ Ai sensi del Codice, per "amministratori esecutivi" si intendono:

- il presidente della società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali;
- gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l'incarico riguarda anche la società;
- gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della società e, nelle società che adottano il modello "two-tier", gli amministratori che fanno parte dell'organo cui sono attribuiti i compiti di gestione (per le società italiane che adottano il modello dualistico, i componenti del consiglio di gestione).

² Ai sensi del Codice, per "top management" si intendono "gli alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società e del gruppo ad essa facente capo".

Sono altresì qualificati comunque significativi – indipendentemente dal superamento delle soglie sopra indicate – i rapporti di natura commerciale o finanziaria o le prestazioni professionali con i Soggetti Rilevanti che, nel Periodo di Riferimento, risultino, singolarmente o cumulativamente, di valore pari o superiore agli importi di seguito indicati:

- Euro 50.000, se il pagamento è diretto a favore dell'Esponente o a uno studio professionale/società di consulenza di cui l'Esponente faccia parte ed i cui ricavi annui siano inferiori a Euro 10 milioni;
- Euro 100.000, se il pagamento è diretto a favore di studi professionali o società di consulenza di cui l'Esponente sia partner, i cui ricavi annui siano pari o superiori a Euro 10 milioni.

Si precisa che, ai fini di quanto precede, rilevano anche i rapporti intrattenuti con i Soggetti Rilevanti da uno stretto familiare dell'Esponente, per tali intendendosi: (i) i genitori, (ii) i figli, (iii) il coniuge non legalmente separato e/o (iv) i conviventi (ciascuno, lo “Stretto Familiare”).

2.2. Significatività della remunerazione aggiuntiva

La “*remunerazione aggiuntiva*” da considerare nel valutare l'indipendenza in concreto di un Esponente ricomprende la somma di qualsiasi remunerazione aggiuntiva riconosciuta da parte della Società, di una sua controllata o della società controllante, anche indirettamente, rispetto al “*compenso fisso per la carica*”³ e a “quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente”⁴ (la “**Remunerazione Aggiuntiva**”).

Assume rilievo a tal fine anche la remunerazione percepita dall'Esponente sotto forma di eventuale partecipazione ai piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale.

La remunerazione aggiuntiva è da considerarsi di norma significativa – e, quindi, in grado di compromettere l'indipendenza dell'Esponente interessato - qualora il corrispettivo complessivo annuo pagato a titolo di Remunerazione Aggiuntiva sia superiore al 50% dell'importo complessivo del compenso fisso annuo percepito dall'Esponente per la carica o per la partecipazione ai comitati della Società.

Si precisa che costituisce circostanza idonea a compromettere l'indipendenza dell'Esponente anche il fatto di essere uno Stretto Familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui al presente articolo 2.

³ Per “compenso fisso per la carica” (Cfr. “Le Q&A funzionali all'applicazione del Codice di Corporate Governance – Edizione 2020” – Q. Racc. 7(1)) si deve intendere:

“- la remunerazione determinata dall'assemblea per tutti gli amministratori o stabilita dall'organo di amministrazione per tutti gli amministratori non esecutivi nell'ambito dell'importo complessivo deliberato dall'assemblea per l'intero organo di amministrazione;
- l'eventuale compenso attribuito in ragione della particolare carica assunta dal singolo amministratore non esecutivo all'interno dell'organo di amministrazione (presidente, vicepresidente, LID), definito secondo le best practice previste dalla Raccomandazione 25 del Codice (cioè tenendo conto delle pratiche di remunerazione diffuse nei settori di riferimento e per società di analoghe dimensioni, considerando anche le esperienze comparabili).

Al contrario, il compenso ricevuto dall'amministratore della Società per gli incarichi nella società controllante o nella società controllata è considerato quale “Remunerazione Aggiuntiva” ed è pertanto valutato nella sua “significatività” ai fini della Raccomandazione 7, lettera d) del Codice.”

⁴ Per “compensi per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice “*si intendono i compensi che il singolo amministratore riceve in ragione della sua partecipazione ai comitati endo-consiliari, aventi competenze funzionali all'applicazione del Codice, incluso l'eventuale comitato istituito ai sensi della Raccomandazione 1, lettera a), purché non sia un comitato esecutivo. Come previsto dal Codice, sono inoltre assimilabili ai compensi da “comitati raccomandati dal Codice” anche i compensi per la partecipazione ai comitati (o organismi) previsti dalla normativa vigente, escluso l'eventuale comitato esecutivo.*” (Cfr. “Le Q&A funzionali all'applicazione del Codice di Corporate Governance – Edizione 2020” – Q. Racc. 7(1))

3. CRITERI QUALITATIVI

Anche in caso di mancato superamento dei parametri quantitativi di cui al precedente articolo 2, una relazione di natura commerciale, finanziaria o professionale è da ritenersi “significativa” ai fini della Raccomandazione 7, primo paragrafo, lettera c) del Codice qualora sia ritenuta dal Consiglio di Amministrazione idonea a condizionare l’autonomia di giudizio e l’indipendenza di un Esponente nello svolgimento del proprio incarico.

Pertanto, a mero titolo esemplificativo, nel caso in cui l’Esponente sia anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, il Consiglio di Amministrazione della Società – indipendentemente dai parametri quantitativi sopra riportati sub articolo 2 – potrà considerare “significative” le relazioni professionali dello studio e/o della società di consulenza con i Soggetti Rilevanti che:

- 1) possano avere un effetto sulla posizione e/o sul ruolo ricoperto dall’Esponente all’interno dello studio professionale o della società di consulenza; e/o
- 2) attengano a importanti operazioni della Società e del gruppo ad essa facente capo.

La significatività delle relazioni sopra richiamate è valutata tenuto conto della complessiva attività professionale normalmente esercitata dall’Esponente, degli incarichi allo stesso normalmente affidati, nonché della rilevanza che tali relazioni possono assumere per l’Esponente in termini reputazionali all’interno della propria organizzazione.

4. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente indicato, si applicano le vigenti disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabili alla Società in quanto emittente con titoli quotati sul mercato Euronext Growth Milan.